



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i., recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, i commi 3, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 7, che disciplinano la mobilità dei professori e dei ricercatori, mediante scambio contestuale e mediante chiamata;

VISTO il Decreto M.U.R. n. 367 del 29 aprile 2022 che, tra l’altro, definisce le modalità attuative della disciplina della mobilità interuniversitaria mediante chiamata nel ruolo di professori di prima fascia e di seconda fascia di cui ai sopra citati commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 7 della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno, in attuazione delle previsioni normative sopra richiamate, adottare apposito regolamento di Ateneo che disciplini le procedure di mobilità interuniversitaria mediante scambio contestuale di professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 240/2010 e s.m.i., nonché le procedure di mobilità mediante chiamata nel ruolo di professori di prima fascia e di seconda fascia, di cui all’art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della innanzi citata Legge 240/2010 e s.m.i.;

VISTA la Delibera n. 19 del 17/05/2023 (EO/2023/623 del 22/05/2023), con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità mediante scambio contestuale di professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, nonché mediante chiamata nel ruolo di professori di prima fascia e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 7, commi 3, 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge 240/2010 e s.m.i.*, nel testo allegato al presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 65 del 17/05/2023 (EO/2023/663 del 30/05/2023), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento;

DECRETA

È emanato, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il *Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità mediante scambio contestuale di professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, nonché mediante chiamata nel ruolo di professori di prima fascia e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 7, commi 3, 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge 240/2010 e s.m.i.*

Il suddetto *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE
Il Dirigente dell’Area - Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell’Ufficio - Dott. Antonio NASTI



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ MEDIANTE SCAMBIO
CONTESTUALE DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO, NONCHÉ
MEDIANTE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA E DI SECONDA FASCIA, AI SENSI
DELL'ART. 7, COMMI 3, 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE 240/2010 E S.M.I.**

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di mobilità mediante scambio contestuale di professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, nonché le procedure di mobilità mediante chiamata nel ruolo di professori di prima fascia e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 7, commi 3, 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge 240/2010 e s.m.i.

CAPO I PROCEDURE DI MOBILITÀ MEDIANTE SCAMBIO CONTESTUALE DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 7. COMMA 3 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Capo disciplina la procedura relativa alla mobilità interuniversitaria dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (d'ora in poi ricercatori) mediante scambio contestuale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. 240/2010 s.m.i..
2. Il presente Capo non si applica ai ricercatori universitari a tempo determinato.
3. Ai fini del presente Capo si intende:
 - a) per professore/ricercatore *in uscita*, il professore di prima o seconda fascia o il ricercatore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che chiede il trasferimento, mediante scambio contestuale, presso un altro Ateneo;
 - b) per professore/ricercatore *in entrata*, il professore di prima o seconda fascia o il ricercatore di altro Ateneo che chiede il trasferimento, mediante scambio contestuale, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
4. Lo scambio contestuale tra professori e ricercatori è consentito tra soggetti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, previo assenso delle Università interessate e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali.
5. La richiesta di scambio può coinvolgere uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, in quanto il professore o ricercatore in entrata può chiedere di afferire al medesimo Dipartimento del docente in uscita o ad altro Dipartimento.
6. I professori e ricercatori dell'Ateneo possono avanzare richiesta di scambio contestuale non prima che siano decorsi tre anni dalla presa di servizio nell'ultimo ruolo ricoperto presso il Dipartimento di afferenza.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. I professori e ricercatori presentano istanza di scambio contestuale a firma congiunta indirizzata ai Rettori degli Atenei di appartenenza.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito *web* di Ateneo - sezione "Modulistica" "personale docente e ricercatore", contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - a) ruolo ricoperto;



- b) settore concorsuale e settore scientifico disciplinare di inquadramento;
 - c) Dipartimento di afferenza e quello al quale si chiede di afferire;
 - d) eventuale svolgimento di attività assistenziale;
 - e) regime di impegno;
 - f) classe stipendiale.
3. L'istanza di cui al comma 1 - unitamente al *curriculum vitae*, alle pubblicazioni scientifiche e all'ultimo cedolino paga - deve essere inviata all'indirizzo PEC del competente Ufficio dell'Ateneo updr@pec.unina.it.

Art. 4

Parere del Dipartimento e della Scuola

1. Il competente Ufficio dell'Ateneo, ricevuta l'istanza e verificata la regolarità formale della stessa, la trasmette, tramite protocollo informatico, ai Dipartimenti e alle Scuole coinvolti nello scambio.
2. Il Consiglio o i Consigli di Dipartimento interessati, entro i successivi 30 giorni dalla notifica mediante protocollo informatico dell'istanza, esprimono parere sulle istanze di scambio, valutandone l'impatto sulla propria attività didattica, scientifica e, ove rilevante, assistenziale, tenuto conto:
 - a) della congruenza del *curriculum* didattico e scientifico del docente in entrata con le linee programmatiche e, in particolare, con l'attività didattica e con le linee di ricerca del Dipartimento;
 - b) nel caso di docenti in uscita, della sostenibilità dell'offerta formativa e delle implicazioni sulla programmazione didattica, anche sulla scorta della numerosità del personale afferente al settore scientifico disciplinare coinvolto dallo scambio, attestando espressamente che lo scambio non incide sul rispetto dei requisiti di docenza necessari, previsti dalla normativa vigente relativamente ai corsi di studio incardinati nell'offerta formativa del Dipartimento;
 - c) dell'impatto dello scambio sulla valutazione della ricerca del Dipartimento;
 - d) della durata del servizio residuo del docente in entrata prima del suo collocamento a riposo.
3. La delibera dipartimentale di cui al comma 2 è adottata a maggioranza assoluta:
 - a) dei professori di prima fascia, laddove il richiedente sia un docente di prima fascia;
 - b) dei professori di prima e di seconda fascia, laddove il richiedente sia un docente di seconda fascia;
 - c) dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, anche a tempo determinato, laddove il richiedente sia un ricercatore.
4. Il Consiglio o i Consigli di Dipartimento interessati esprimono parere, senza porre alcuna condizione o vincolo.
5. Nel caso in cui il settore scientifico disciplinare del docente in entrata non sia *funzionale* né di *riferimento* del Dipartimento cui il richiedente intende afferire, è chiamato ad esprimere parere anche un Dipartimento di riferimento o la Scuola in cui è incardinato un Dipartimento di riferimento.
6. Le Scuole, ciascuna per quanto di interesse, esprimono parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'estratto del verbale dei rispettivi Consigli di Dipartimento ovvero, nel caso in cui i Consigli di Dipartimento non esprimano alcun parere nel termine sopra indicato, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza dal competente Ufficio di Ateneo.
7. Nel caso in cui i pareri espressi dai Consigli delle strutture interessate allo scambio siano discordanti, il Dipartimento interessato può sottoporre la richiesta di scambio all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in presenza di comprovate esigenze didattiche, scientifiche e/o funzionali.
8. Nel caso in cui i pareri espressi dai Consigli delle strutture interessate allo scambio siano tutti sfavorevoli, il Rettore adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza, dandone contestuale comunicazione agli interessati.
9. Nel caso in cui il Dipartimento o la Scuola non esprima alcun parere nei termini sopra indicati, il Rettore può comunque sottoporre la richiesta di scambio contestuale al Senato e al Consiglio di Amministrazione.



Art. 5

Parere del Nucleo di Valutazione

1. Sulle richieste di scambio contestuale esprime parere vincolante il Nucleo di Valutazione nel termine di 30 giorni, dall'acquisizione - per il tramite del competente Ufficio - dei pareri dei Dipartimenti e delle Scuole di cui al precedente art. 4.
2. Il parere è espresso con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente, rispetto ai corsi di studio inseriti nell'offerta formativa di Ateneo e s'intende acquisito in senso favorevole, prescindendo dalla relativa manifestazione, nell'ipotesi in cui lo scambio contestuale soddisfi congiuntamente tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a) la durata di servizio residuo del professore/ricercatore in entrata sia di almeno cinque anni prima del suo collocamento a riposo, secondo le disposizioni vigenti in materia;
 - b) il professore/ricercatore in uscita sia inquadrato nel medesimo settore concorsuale del professore/ricercatore in entrata;
 - c) il professore/ricercatore in entrata chiede di afferire al medesimo Dipartimento a cui afferisce il professore/ricercatore in uscita, ovvero i Dipartimenti interessati allo scambio, pur diversi tra loro, siano strutture didattiche coinvolte nei Corsi di laurea magistrale della Classe LM-41 Medicina e Chirurgia.

Art. 6

Approvazione organi collegiali di governo

1. Le richieste di scambio contestuale, corredate dei pareri espressi dagli organi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 laddove richiesto, sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle facoltà assunzionali programmate.

Art. 7

Provvedimento di scambio contestuale

1. Dopo l'approvazione da parte degli Organi collegiali di cui all'art. 6, la mobilità mediante scambio contestuale è disposta con decreto rettorale, avente decorrenza dalla data concordata con l'Ateneo di provenienza del docente in entrata.

CAPO II

PROCEDURE DI MOBILITÀ PER CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA INDETTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER DELLA LEGGE 240/2010

Art. 8

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le procedure selettive di mobilità per chiamata nel ruolo di professori di prima e di seconda fascia – ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, 5-ter e 5-quater della Legge 240/2010 – di soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 9

Richiesta di attivazione procedure selettive di mobilità per chiamata

1. Nell'ambito del Piano triennale di sviluppo e programmazione, i Consigli di Dipartimento, per far fronte a specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione nei propri Settori Scientifico Disciplinari di riferimento, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di procedure selettive di mobilità per chiamata di professori di prima e di seconda fascia.
2. La selezione avviene sulla base della corrispondenza delle proposte progettuali presentate dai soggetti di cui al successivo art. 10 alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione espresse dal Dipartimento.



3. Il Dipartimento che intenda proporre l'attivazione di procedure di mobilità per chiamata in settori scientifico disciplinari che non siano di riferimento deve avanzare la richiesta al Consiglio di Amministrazione di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento. In caso di mancato concerto, o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il settore scientifico disciplinare per cui si intende attivare la procedura, il Dipartimento interessato può comunque avanzare la richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione.
4. La delibera dipartimentale di proposta di attivazione è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di mobilità per chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per le procedure di mobilità per chiamata di professori di seconda fascia.
5. La delibera dipartimentale di proposta di attivazione deve indicare:
 - a) la fascia oggetto della mobilità per chiamata;
 - b) il numero di posti;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione che la proposta progettuale del candidato deve soddisfare in termini di impatto e di sviluppo delle attività dipartimentali;
 - e) l'attività clinico-assistenziale, ove prevista, da proporre all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II o alle strutture ospedaliere veterinarie dopo l'immissione in ruolo.
6. Sulle proposte di attivazione deliberate dai Consigli di Dipartimento esprime parere la Scuola a cui afferisce il Dipartimento proponente, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche e, quando rilevante, delle attività clinico-assistenziali.

Art. 10

Requisiti di ammissione alle procedure selettive di mobilità per chiamata

1. Alle procedure selettive di mobilità per chiamata di cui al presente Capo possono partecipare:
 - a) professori di prima e di seconda fascia, in servizio presso altre università da almeno cinque anni nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;
 - b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento presso università straniere, che ricoprono da almeno cinque anni una posizione accademica equipollente a quella per la quale è bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale del 1° settembre 2016, n. 662, e successivi aggiornamenti;
 - c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
2. Per le chiamate di professori di prima fascia, ai candidati è richiesto altresì il possesso dei requisiti previsti per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, con riferimento alla più recente tornata ASN. L'accertamento del possesso del requisito di ammissione di cui al presente comma è rimesso alla Commissione di cui all'art. 12 e condiziona l'ammissione delle relative candidature, da parte della medesima Commissione, alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali.

Art. 11

Avviso pubblico per procedure selettive di mobilità per chiamata

1. Le procedure selettive di mobilità per chiamata sono indette con avviso pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell'Università - disponibile sul sito internet istituzionale della stessa - ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente Capo.



2. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
- a) la fascia oggetto della mobilità per chiamata;
 - b) il numero di posti;
 - c) il settore concorsuale ed, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) il Dipartimento al quale afferirà il candidato selezionato;
 - e) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento;
 - f) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, che devono essere posseduti entro la data di scadenza dell'avviso pubblico;
 - g) le esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - h) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle candidature ai fini della manifestazione di interesse per la copertura della posizione oggetto dell'avviso pubblico; il predetto termine non potrà essere inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso all'Albo ufficiale on line dell'Università;
 - j) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

Art. 12

Commissione di selezione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura di mobilità per chiamata, ovvero dal Consiglio di Dipartimento proponente e dal Consiglio di Dipartimento di riferimento nel caso di procedure di concerto. La proposta di nomina della Commissione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento proponente a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di mobilità per chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per le procedure di mobilità per chiamata di professori di seconda fascia. La proposta di nomina della Commissione, ivi compresa l'eventuale perfezionamento della procedura di concerto, deve ogni caso concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
2. La Commissione, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi salvo motivata impossibilità, è composta da tre professori in servizio presso Atenei distinti, scelti:
- nel caso di procedure di mobilità per chiamata di professori di prima fascia, tra i professori di prima fascia del settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, del macrosettore o appartenenti ad un ruolo equivalente;
 - nel caso di procedure di mobilità per chiamata di professori di seconda fascia, tra almeno due professori di prima fascia ed, eventualmente, uno di seconda fascia del settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, del macrosettore o appartenenti ad un ruolo equivalente.
3. I componenti della Commissione devono appartenere alle "*Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili*" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell'ASN), ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rilasciare in tale seconda ipotesi, attestante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della più recente tornata ASN.
4. Due componenti della Commissione sono sorteggiati dall'Ufficio competente all'interno di una rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, composta da almeno quattro professori di prima fascia. In caso di docenti in servizio presso Atenei stranieri, il Dipartimento proponente accerta l'equipollenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore di prima fascia sulla base di tabelle



di corrispondenza di cui al decreto ministeriale del 1° settembre 2016, n. 662, nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale di riferimento.

5. Il terzo componente della Commissione è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento. In ogni caso, il componente designato deve essere in servizio presso Ateneo diverso da quelli di appartenenza dei componenti sorteggiabili.

6. Non possono far parte delle Commissioni i professori che siano stati valutati negativamente ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010, nonché i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Restano ferme tutte le altre condizioni d'incompatibilità previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare 7. L'atto di nomina è pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante; svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 13

Criteri di valutazione dei progetti

1. Le proposte progettuali presentate dai candidati sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 12 esclusivamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruenza della proposta progettuale con i contenuti delle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione previsti nell'avviso pubblico, in termini di impatto e sviluppo delle attività dipartimentali;
- b) chiarezza, completezza e fattibilità della proposta progettuale;
- c) competenza e qualificazione scientifica del candidato necessari per la realizzazione della proposta progettuale, documentati dal curriculum vitae presentato dal candidato.

Art. 14

Modalità di svolgimento delle procedure selettive di mobilità per chiamata

1. Per le procedure di mobilità per chiamata di professori di prima fascia, la Commissione preliminarmente accerta il possesso del requisito dei candidati di cui all'art. 10, comma 2, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione, e qualora ne riscontri la mancanza, ne dà comunicazione al competente Ufficio ai fini dell'adozione del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione è pubblicato all'Albo ufficiale on line.

dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa; tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

2. La Commissione effettua la valutazione delle candidature ammesse, sulla base della documentazione presentata dai candidati e alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art. 13, esprimendo un giudizio motivato in ordine alla corrispondenza della proposta progettuale alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso pubblico, accertando che il candidato abbia la competenza e la qualificazione scientifica necessari per la realizzazione della proposta progettuale medesima.

3. Al termine dei lavori, la Commissione - con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti - indica unicamente il candidato che ha presentato il progetto maggiormente rispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione previste nell'avviso pubblico o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati che hanno presentato il progetto maggiormente rispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione previste nell'avviso pubblico.

4. La Commissione termina i lavori entro due mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.



5. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dai componenti della Commissione, nonché per motivi organizzativi interni all'Ateneo (a titolo esemplificativo la chiusura dell'Ateneo per la pausa estiva). Il provvedimento di proroga dei lavori è pubblicato sul sito di Ateneo.
6. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sollevare la Commissione dall'incarico e a nominarne una nuova, secondo quanto disposto all'art. 12.

Art. 15

Accertamento della regolarità degli atti, approvazione degli atti e proposta di chiamata

1. Entro 30 giorni dall'acquisizione dei verbali della Commissione, l'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, approva gli atti.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere.
3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa; tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
4. I verbali della Commissione sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Università.
5. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso, mediante protocollo informatico, al Dipartimento interessato, il quale entro 30 giorni delibera la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
6. La proposta di chiamata è sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. A tal fine, il Dipartimento interessato trasmette senza indugio, mediante protocollo informatico, il provvedimento di proposta di chiamata al competente Ufficio.
7. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico che, in tal caso, indica anche il Dipartimento di afferenza, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La proposta di chiamata formulata dal Senato Accademico è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, componenti il predetto Organo accademico.
8. Il professore afferirà al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata, o al Dipartimento indicato dal Senato Accademico qualora la proposta di chiamata sia stata disposta da tale Organo, per almeno tre anni.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale *on line* dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.